

Fossati Rag. Massimiliano

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999 Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574 Mediatore Professionista

> Ai gentili Clienti Loro sedi

Oggetto: L'ASSOGGETTABILITÀ AD IRAP DI PROFESSIONISTI, AGENTI E PICCOLI IMPRENDITORI

Come ogni anno in vista delle scadenze dichiarative occorre porre attenzione alla scelta di assoggettare o meno ad Irap i redditi dei professionisti.

Nel corso degli ultimi anni, difatti, la Cassazione ha previsto per il professionista la possibilità di non essere assoggettato all'imposta; in sintesi, il concetto che le numerose prese di posizione della Cassazione hanno voluto esprimere è il seguente:

malgrado occorra valutare caso per caso, i professionisti che per l'esercizio della loro attività utilizzano una modesta quantità di beni strumentali e non fanno uso di lavoro altrui, possono ritenersi al di fuori dell'ambito di applicazione dell'Irap.

La scelta di escludere i redditi professionali da imponibilità Irap discende, chiaramente, dalla lettura della *ratio* dell'imposta stessa che è quella di colpire la capacità contributiva del "business" che a sua volta deriva dalla combinazione di uomini, capitali, macchine, materiali, conoscenze tecniche, capacità imprenditoriali e manageriali. Sostanzialmente, quindi, colpire l'"esercizio di una attività autonomamente organizzata".

La Cassazione ha poi esteso la possibilità di applicare detto esonero anche ad altre categorie di contribuenti: sono, difatti, potenzialmente esclusi dall'assoggettamento ad Irap anche:

- gli agenti di commercio e promotori finanziari (Cassazione SS.UU., sentenza n. 12108/2009 e ss.);
- *i broker* assicurativi (Cassazione, sentenza n. 10851/2011);
- le piccole imprese (Cassazione, sentenza n. 15249/2010, n. 21122/2010 e n. 21123/2010).

Le sentenze citate sono solo alcune, ormai numerose, tutte di medesimo tenore e convincimento. L'esonero si applica ai soggetti citati con i medesimi presupposti, a patto che sia impiegata nell'attività una dotazione di beni strumentali che non superi il minimo indispensabile e non venga impiegato lavoro altrui.

Considerata, quindi, la possibilità offerta dalla Cassazione e tenuto conto delle particolarità che ogni caso può presentare, le scelte che potranno essere operate in sede dichiarativa sono le seguenti:

Compilare la dichiarazione Irap, versare il tributo e presentare successivamente istanza di rimborso

Non compilare la dichiarazione Irap e quindi non versare nulla

è la scelta che evita l'irrogazione di sanzioni ma espone ai tempi lunghi del rimborso

è la scelta più efficace sotto il profilo finanziario, ma che espone all'irrogazione di sanzioni

È chiaro quindi che ogni situazione impone una valutazione e una scelta. Qualora il contribuente ritenga di non essere soggetto Irap in quanto privo del requisito di autonoma organizzazione previsto dalla norma, dovrà restituire allo Studio, debitamente sottoscritto, uno dei modelli riportati nelle pagine seguenti.

Va in conclusione segnalato che di recente la Corte di Cassazione con due sentenze (la n. 7471/2016

e la n. 7291/2016) ha affermato, rispettivamente, che la società semplice che svolge attività professionale in forma associata è soggetto passivo Irap (ammettendo prova contraria in caso di assenza di effettiva attività associata) e che lo studio associato medico, al contrario della particolare fattispecie della "medicina di gruppo", è soggetto passivo Irap.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti

Fossati Massimiliano

Fac simile di dichiarazione per il non assoggettamento ad Irap per professionisti

Il/La sottoscritto/a
nato/a ail
e residente a
in via
tel. cell. Cod.Fisc.
IN QUALITÀ DI
 □ professionista individuale; □ legale rappresentante dello studio associato/società semplice
PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO
 è reso consapevole dallo Studio dell'esito della vicenda giurisprudenziale in merito alla debenza Irap da parte dei liberi professionisti; è reso consapevole dallo Studio del significato attribuito al concetto di "Attività autonomamente organizzata" così come ritraibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001 e, tra le altre, dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 3672-3673-3674-3675-3676-3677-3678-3679-3680-3681-3682 del 16 febbraio 2007 e n. 12108-12109-12110-12111 del 26 maggio 2009;
RITIENE
• di svolgere l'attività professionale senza autonoma organizzazione e, pertanto, di non essere soggetto passivo dell'Irap;
A TAL FINE RICHIEDE
• allo Studio di non redigere la dichiarazione Irap per l'anno 2015 e per le future annualità , salvo successive comunicazioni, consapevole delle conseguenze di tale scelta e nel contempo sollevando lo Studio da qualunque responsabilità in merito alle eventuali sanzioni tributarie derivanti dal comportamento qui adottato.
Data, lì

<u>Fac simile di dichiarazione per il non assoggettamento ad Irap per agenti di commercio, promotori finanziari, broker assicurativi e piccole imprese</u>

Il/La sottoscritto/a
nato/a a
il
e residente a
Cap
in via
tel. cell. Cod.Fisc
,
IN QUALITÀ DI
☐ agente di commercio
promotore finanziario
□ broker assicurativo
imprenditore individuale
PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO
• è reso consapevole dallo Studio dell'esito della vicenda giurisprudenziale in merito alla debenza Irap da parte degli agenti di commercio, dei promotori finanziari e delle piccole imprese;
• è reso consapevole dallo Studio del significato attribuito al concetto di "Attività autonomamente organizzata" così come ritraibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001 e dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 12108-12109-12110-12111/2009, nonché delle sentenze n. 15249/10, 21122/10, 21123/10, 10851/11;
RITIENE
 di svolgere l'attività senza autonoma organizzazione e, pertanto, di non essere soggetto passivo dell'Irap;
A TAL FINE RICHIEDE
• allo Studio di non redigere la dichiarazione Irap per l'anno 2015 e per le future annualità , salvo diverse successive comunicazioni, consapevole delle conseguenze di tale scelta e nel contempo sollevando lo Studio da qualunque responsabilità in merito alle eventuali sanzioni tributarie derivanti dal comportamento qui adottato.
Data, lì Firma
1 mma